



Diritto Amministrativo

mercoledì, 11 Giugno 2025

L'affermazione (o meno) della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Valerio de Gioia

Diritto Amministrativo

Provvedimento (estremi)

Cons. Stato, sez. VII, ud. 20 maggio 2025 – dep. 11 giugno 2025, n. 5071

Tematica

Diritto amministrativo
Giurisdizione
Giurisdizione esclusiva

Norma/e di riferimento

art. 103 Cost.

Massima/e

AAA Ciò che rileva ai fini dell'affermazione (o meno) della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo è il dato oggettivo della sussumibilità o meno del singolo caso concreto in una di quelle particolari materie che il legislatore ordinario devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in attuazione della riserva di legge scolpita nell'art. 103 Cost.. *Cons. Stato, sez. VII, 11 giugno 2025, n. 5071*

AAA È più coerente col fondamento razionale stesso della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo un'interpretazione che prescindendo dalla contrapposizione diritto soggettivo-interesse legittimo, posto che tale fondamento è dato dall'esigenza di concentrare presso quest'ultimo giudice tutte le controversie in una specifica materia



contraddistinta da un intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi e così superare gli inconvenienti pratici connessi al tradizionale criterio di riparto fondato sulla distinzione tra le situazioni giuridiche soggettive ora enunciate. *Cons. Stato, sez. VII, 11 giugno 2025, n. 5071*

In senso **conforme**: *Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2025, n. 489*; *Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5446*

Commento

L'affermazione (o meno) della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo

Giovanna Suriano

L'art. 103 Cost. dispone chiaramente che il giudice amministrativo può conoscere di interessi legittimi e diritti soggettivi soltanto "in particolari materie indicate dalla legge", fermo restando che l'individuazione legislativa di tali materie – proprio perché sottoposta al vincolo di "particolarità" – non può mai essere per "blocchi di materie" bensì soltanto per materie puntualmente determinate (cfr. in proposito Corte costituzionale n. 35 del 5 febbraio 2010). Ciò che rileva ai fini dell'affermazione (o meno) della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, pertanto, è il dato oggettivo della sussumibilità o meno del singolo caso concreto in una di quelle particolari materie che il legislatore ordinario devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in attuazione della riserva di legge scolpita nell'art. 103 Cost.

Pertanto, quando risulta acclarato che il singolo caso concreto ricade in una di dette materie, il corollario automatico è il riconoscimento della giurisdizione esclusiva amministrativa. Laddove invece si ritenesse, in senso contrario, che il giudice amministrativo, per affermare la propria giurisdizione, debba prima verificare – in aggiunta alla riconducibilità del caso concreto in una delle materie nomenclate – anche la natura autoritativa (o comunque non paritetica) delle funzioni effettivamente esercitate dall'amministrazione, si finirebbe per introdurre un ulteriore vincolo che – oltre a confliggere apertamente con il paradigma costituzionale del summenzionato art. 103 Cost. (il quale contempla soltanto il limite delle "particolari materie") – striderebbe anche con i principi costituzionali di effettività della tutela giudiziaria e ragionevole durata del processo (cfr. artt. 24 e 111 Cost.). Detta errata soluzione, poi, contrasterebbe con il principio di concentrazione delle tutele giurisdizionali, più volte evidenziato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, a partire dalla sentenza n. 4636/2007.

Tenuto conto, infatti, dell'estrema labilità del limen che separa i diritti soggettivi dagli interessi legittimi nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (materie affidate a quest'ultima giurisdizione proprio perché contraddistinte da un inestricabile intreccio di diritti soggettivi e interessi legittimi), il giudice adito non può essere onerato di verificare (prima ancora di dichiarare la propria giurisdizione) se la situazione giuridica azionata nel caso concreto sia un diritto soggettivo oppure un interesse legittimo; un'opzione di tal fatta renderebbe inevitabilmente incerto e malfermo il primo di tutti i presupposti processuali (e cioè quello della giurisdizione), in quanto lo subordinerebbe a valutazioni ontologicamente opinabili e relative, in larga parte dettate dalle contingenze del caso concreto. Ciò, lo si ripete, con un'inevitabile lesione dei principi costituzionali di effettività della tutela



giudiziaria e di ragionevole durata del processo (cfr. artt. 24 e 111 Cost.) processo che trova il suo cardine proprio nelle norme sul riparto di giurisdizione.

Ad ulteriore conferma di quanto precede, è stato condivisibilmente affermato che è più coerente col fondamento razionale stesso della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo un'interpretazione che prescindendo dalla contrapposizione diritto soggettivo-interesse legittimo, posto che tale fondamento è dato dall'esigenza di concentrare presso quest'ultimo giudice "tutte le controversie in una specifica materia contraddistinta da un intreccio di diritti soggettivi ed interessi legittimi e così superare gli inconvenienti pratici connessi al tradizionale criterio di riparto fondato sulla distinzione tra le situazioni giuridiche soggettive ora enunciate" (così testualmente, Cons. Stato, sez. V, 31 luglio 2019, n. 5446 e nello stesso senso più recentemente Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2025, n. 489).

Jusdi una rubrica de "Il diritto, quotidiano **Dike**" Tutti i diritti riservati Iscritto in data 11 aprile u.s. al n. 56/2024 del Registro Stampa del Tribunale di Roma **Dike Giuridica** s.r.l. P.IVA e C.F. 10063311210 Riviera di Chiaia, 256 – 80121 NAPOLI

[Chi siamo](#) | [Privacy](#)

© 2025 by Dike Giuridica.

